



Città di
Borgomanero

CAPITOLATO D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO
- CIG: 94356776FB -**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto concerne lo svolgimento dell'attività di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Borgomanero, così come definito dall'art.106 del D. Lgs. 209/2005, con le modalità precisate nel presente capitolato.

Art. 2 - Durata dell'incarico e decorrenza del servizio

Il presente incarico ha durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

Il Comune di Borgomanero, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere alla prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art.63 comma 5 del D.lgs 50/2016, per un ulteriore biennio, computando l'importo complessivo stimato dei servizi successivi per la determinazione del valore globale del contratto.

Ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzioni disciplinari e l'aggiudicatario potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento nel caso sia soggetto a sanzione penale /amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o recesso da parte del Comune, la società si impegna comunque, ad assicurare la prosecuzione delle attività al fine di consentire l'espletamento delle procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario.

Art. 3 – Importo stimato del contratto

Il valore complessivo stimato del contratto per l'intera durata triennale è di € 23.070,00 - il suddetto valore è stato calcolato applicando ai premi assicurativi in corso la percentuale di provvigione massima posta a base di gara - e che, nel caso in cui l'amministrazione si avvallesse della facoltà di procedere, per ulteriore biennio, alla ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 63, 5° comma, del D.Lgs 50/2016 e alla proroga tecnica, risulta pari a € **42.295,00**. La percentuale prevista a base di gara per le provvigioni è stata stabilita, per tutte le polizze, nella misura del 12% ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale prevista è stata stabilita nella misura del 5%.

Il portafoglio assicurativo, alla data di avvio della presente procedura di gara, è costituito dalle seguenti polizze:

POLIZZA	COMPAGNIA	DURATA SERVIZIO	VALORE IMPONIBILE DEL PREMIO LORDO
RCT-RCO	NOBIS ASSICURAZIONI SPA	01/01/2022-31/12/2026	20.018,00
RC PATRIMONIALE	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	01/01/2022-31/12/2026	3.707,58
ALL RISK PROPERTY	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	01/01/2022-31/12/2026	22.265,59
TUTELA LEGALE	ROLAND RECHTSCHUTZVERSICHERUNGS	01/01/2022-31/12/2026	4.587,22
INFORTUNI	GENERALI ITALIA SPA – AGENZIA MILAZZO SAS	01/01/2022-31/12/2026	3.888,78
KASKO VEICOLI	AIG EUROPE SA	01/01/2022-31/12/2026	748,00
FINE ART	LIBERTY MUTUAL INSURANCE	01/01/2022-31/12/2026	818,00
RC DRONE	XL INSURANCE	01/01/2022-31/12/2023	139,53
CYBER RISK	CHUBB EUROPEAN GROUP	01/01/2022-31/12/2024	3.000,00
VIAGGI – ELAT 2	EUROP ASSISTANCE	01/01/2022-31/12/2023	1.177,01
		TOTALE	60.349,71
RC AUTO	HDI ITALIA SPA	01/01/2022-31/12/2026	8.957,22
		TOTALE	8.957,22

Art. 4 - Corrispettivo del servizio -Provvigioni

Tutte le prestazioni fornite dalla società affidataria non comporteranno oneri di sorta a carico del Comune, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle compagnie di assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitoli di polizza, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative, si stabilisce che l'entità delle suddette provvigioni dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dal Comune con l'assistenza del broker e in ogni caso, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di gara.

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazioni nei confronti del broker.

Il broker si impegna a non modificare le percentuali per mezzo delle quali sono espressi i vari livelli di provvigione, per tutta la durata del contratto.

Il broker non potrà, inoltre, richiedere al Comune altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.

La provvigione verrà calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. Le stesse percentuali troveranno applicazione in occasione di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del

loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio

L'impresa aggiudicataria metterà a disposizione del Comune i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno, in via principale e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

A) Brokeraggio assicurativo:

- individuazione ed analisi dei rischi assicurativi connessi all'attività della Città di Borgomanero;
- analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze del Comune di Borgomanero alla situazione di sinistrosità che lo caratterizza;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici;
- analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- stesura del testo delle coperture assicurative da affidare, mediante apposita gara ad evidenza pubblica, alla scadenza di quelle esistenti, individuando la durata del contratto ed il valore del premio più conveniente per il Comune di Borgomanero; la consegna di tale documentazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta da parte del Comune;
- gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
- puntuale controllo del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- gestione ordinaria delle polizze: segnalazione preventiva delle scadenze dei premi e/o delle scadenze contrattuali, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (trasmissione dati ai fini della regolazione dei premi), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le risoluzioni;
- indagini di mercato in previsioni di nuovi contratti assicurativi;
- Supporto tecnico specialistico nell'espletamento di tutte le fasi delle procedure di gara e durante la fase contrattuale per l'affidamento di servizi assicurativi; elaborazione dei capitolati speciali, eventuale valutazione delle offerte, controlli di conformità e di economicità delle singole offerte.

B) Assistenza:

- nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione (dalla

denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione trimestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto il Comune di Borgomanero, con redazione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc..) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti). La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri, anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura di gara, non ancora definiti in tale data. In caso di richiesta da parte del Comune, il broker è tenuto a fare un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (criticità, motivi di mancato pagamento, proposte risolutive);

- nell'applicazione della normativa prevista dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm., per quanto attiene agli aspetti assicurativi;
- sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D. Lgs 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni comunali (ad esempio per il "rischio locativo" ex articoli 1.588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico dei locatari);
- nella gestione stragiudiziale dei sinistri attivi del Comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici.

C) Consulenza:

- a favore di amministratori e dipendenti dell'Ente per problematiche professionali, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative in vari settori di rischio;
- nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;
- creazione di una banca dati informatica contenente i dati dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi di cui al presente capitolato di gara stipulati dal Comune di Borgomanero;
- supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
- resa di pareri scritti su implicazione di tipo assicurativo entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle previste penali.

Il broker non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà, se non preventivamente autorizzato, impegnare in alcun modo il Comune, al quale resta ogni potere decisionale.

Resta ferma la piena libertà del Comune di accettare o meno le proposte o i suggerimenti del broker, sia in ordine alla stipula di contratti assicurativi, sia in ordine alla liquidazione dei sinistri.

Art. 6 - Pagamenti dei premi assicurativi

Al pagamento dei premi assicurativi provvederà il Comune tramite il broker. Quest'ultimo

trasmetterà al Comune gli avvisi necessari per i pagamenti almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il broker si impegna a trasmettere al Comune, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, i relativi atti di quietanza.

Per quanto riguarda le transazioni relativi ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto art.3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 7 - Obblighi delle parti contraenti:

Il broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse nonché ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni richiesta o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione Comunale;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato per il pieno passaggio delle competenze, in particolare il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico e non ancora chiusi a tale data;
- garantire, anche su richiesta, la presenza del referente e/o personale incaricato presso la sede del Comune;
- assumere tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- messa a disposizione di un portale internet che agevoli al Comune, relativamente alle proprie polizze assicurative, la visualizzazione aggiornata dello stato di avanzamento del trattamento dei singoli sinistri in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura del sinistro con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia. La tenuta e l'aggiornamento del portale non esonerano in ogni caso il broker dall'obbligo di fornire in forma cartacea, se ritenuto necessario dall'amministrazione, gli stessi dati su indicati.

In caso di violazioni dagli obblighi contrattuali, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta, a mezzo pec, assegnando un termine per produrre controdeduzioni scritte.

Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze errori ed omissioni del broker.

Il Comune si impegna a:

- a rendere noto, in occasione di procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione delle polizze assicurative di cui al presente capitolato speciale, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Borgomanero, con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo e le relative polizze;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale di provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- a non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il broker.

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi propedeutici all'avvio delle procedure di gara per gli affidamenti dei contratti assicurativi;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Art. 8 – Referente del broker

L'aggiudicatario si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a individuare un proprio incaricato, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005, quale referente unico nei rapporti con il Comune, che lo rappresenterà per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dal Comune. L'eventuale sostituzioni del Referente Unico, anch'egli in possesso dei requisiti richiesti, dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione del Comune.

Art. 9 – Responsabilità del broker

Il broker è responsabile dell'esaustività delle prestazioni utili ad ottenere la buona riuscita del servizio; egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e far stipulare, modificare o integrare all'amministrazione comunale.

Il broker risponde altresì degli eventuali danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, derivanti dall'incarico, dovranno avere idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art.10.

Art. 10 – Copertura assicurativa

Il broker affidatario, al momento della stipula del contratto, dovrà presentare copia della polizza

assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile professionale di cui agli artt.110 e 112, comma 3 del D. Lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione nonché per i danni arrecati da negligenze o per errori professionali dei dipendenti e collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere, un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per anno.

La società si impegna a comunicare successivamente eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio.

Art. 11 – Penali - Controversie

Il Comune, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva, in caso di ripetuti ritardi superiori a 8 giorni, di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni indicate all'art.5 del presente capitolato. Al verificarsi di tali circostanze la stazione appaltante, a mezzo pec, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali. Le penali saranno applicate, a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali dovranno esser corrisposte al Comune alla scadenza dell'annualità assicurativa, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per la risoluzione delle controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ordinaria. La competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie viene esclusa.

Art. 12 - Risoluzione del contratto – Fallimento dell'aggiudicatario

Nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato speciale e/o nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. previa comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Clausole risolutive espresse:

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- ogni forma di subappalto;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, previo invito da parte del Comune di provvedervi entro 5 giorni dalla richiesta;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 13 – Forma contrattuale

Il contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.lgs 50/2016, sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le eventuali spese, imposte e tasse ove dovute comprese quelle per la registrazione.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il broker affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.

Art. 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 16 - Norme finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.